

Documentazione in materia di sicurezza nei cantieri - Verifiche di competenza in fase istruttoria delle D.I.A.
(comunicazione del 26/11/2008 del Comune di Carrara – Ing. Luca Amadei)

Con riferimento agli obblighi di verifica, di competenza del nostro Settore, in materia di sicurezza nei cantieri di cui al D. Lvo 81/2008, ritengo opportuno riassumere, in maniera semplice, qual è la documentazione da verificare nel caso di lavori privati eseguiti con D.I.A..

Il committente ha l'obbligo di comunicare il nominativo dell'impresa o delle imprese esecutrici, nonché dei lavoratori autonomi, prima dell'inizio dei lavori. Si possono quindi presentare tre casi.

Caso A)

Una sola impresa esecutrice, e lavori con entità **minore** di 200 uomini giorno (è compito del committente calcolare l'entità):

Documentazione di cui dobbiamo verificare la presenza prima dell'inizio dei lavori:

1. certificazione CCIAA;
2. DURC;
3. autocertificazione all. XVII (il titolare dell'impresa attesta di possedere i requisiti tecnico professionali);
4. autocertificazione del contratto collettivo applicato;
5. Posizioni INPS INAIL Cassa Edile (art.82 c.8 L.R. 1/05);

Non c'è obbligo di notifica preliminare o redazione Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC).

Caso B)

Una sola impresa esecutrice, e lavori con entità **maggiore** di 200 uomini giorno:

Documentazione di cui dobbiamo verificare la presenza prima dell'inizio dei lavori:

1. certificazione CCIAA;
2. DURC;
3. autocertificazione all. XVII (il titolare dell'impresa attesta di possedere i requisiti tecnico professionali);
4. autocertificazione del contratto collettivo applicato.
5. C'è obbligo di notifica preliminare e pertanto la comunicazione di inizio lavori deve contenere gli estremi di tale comunicazione fatta all'USL e all'Ispettorato del Lavoro;
6. Posizioni INPS INAIL Cassa Edile (art.82 c.8 L.R. 1/05);

Non c'è obbligo di redazione Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC).

Caso C)

Più di una impresa esecutrice, e lavori con qualsiasi entità (**maggiore o minore** di 200 uomini giorno):

Documentazione di cui dobbiamo verificare la presenza prima dell'inizio dei lavori:

1. certificazione CCIAA;
2. DURC;
3. autocertificazione all. XVII (il titolare dell'impresa attesta di possedere i requisiti tecnico professionali);
4. autocertificazione del contratto collettivo applicato;
5. C'è obbligo di notifica preliminare e pertanto la comunicazione di inizio lavori deve contenere gli estremi di tale comunicazione fatta all'USL e all'Ispettorato del Lavoro;
6. C'è obbligo di redazione Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e pertanto la comunicazione di inizio lavori deve contenere l'attestazione che il PSC è stato redatto.
7. Posizioni INPS INAIL Cassa Edile (art.82 c.8 L.R. 1/05).

Nel caso di una seconda impresa in corso d'opera, inizialmente non prevista, deve essere trasmessa la documentazione di cui al caso C).

La presenza di lavoratori autonomi non concorre al computo del numero delle imprese, ma va sottolineato che l'obbligo di comunicare il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori sussiste anche in caso di lavori eseguiti in economia mediante affidamento delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi, ovvero di lavori realizzati direttamente con proprio personale dipendente senza ricorso all'appalto (art.90 c.9 lett. c).